

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1908 del 10/04/2026
Oggetto	RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO ATTRAVERSAMENTO CON TUBAZIONI IN COMUNE DI SCANDIANO (RE). DITTA: PAMPLONA SNC DI RODELLA FABRIZIO E C. PRATICA: REPPA5479.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2025 del 10/04/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci APRILE 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali* in particolare il Capo II *Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche* e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;

- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027;*
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; la d.G.R. sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 *Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell’art. 4, l.r. 23/2022;*
- la d.G.R. 2067/2015 *Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE;*
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;*
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;*
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;*

- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;*

PREMESSO che con determinazione n. 14090 del 12/10/2006 è stata assentita, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004, alla ditta Gelateria K2 Snc di Ferroni Sabrina e C., c.f. 01921130355, la concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica sotterranea, (codice pratica REPPA5479), come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 42,00;
- ubicazione del prelievo: comune di Scandiano (RE), via Mazzini, su terreno censito al fg. 26, mapp. 96;
- destinazione della risorsa a uso industriale;
- portata massima pari a l/s 1,00;
- volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 90;

PRESO ATTO:

- della domanda registrata al prot. n. 4644 del 08/01/2007 con cui la ditta Gelateria K2 Snc di Ferroni Sabrina e C., c.f. 01921130355, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione;

- della domanda prot. n. PG/2019/0054143 del 04/04/2019 con cui la ditta Pamplona Snc di Rodella Fabrizio e C., c.f. 02363170354 ha richiesto il subentro nella predetta domanda di rinnovo, motivato da cessione di azienda;

PRESO INOLTRE ATTO:

- delle integrazioni documentali assunte al prot. n. 0226060 del 18/12/2025 con cui il tecnico incaricato dalla ditta ha confermato i dati di concessione precedentemente richiesti e ha comunicato che il pozzo in questione è ubicato nel mapp. 433 del fg. 26, su terreno appartenente al demanio idrico e non come veniva riportato erroneamente nella domanda di rinnovo al mappale 96 che circoscrive la palazzina condominiale;
- che l'opera di presa è pertanto ubicata in area demaniale e le condutture a servizio della stessa attraversano il sedime demaniale per una lunghezza di 7,5 m con un tubo in ferro di 25 mm e un corrugato per il passaggio dei cavi elettrici di 32 mm;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda con occupazione di area demaniale sul BURERT n. 329 del 31/12/2025 senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- la presentazione della domanda di rinnovo è avvenuta nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- la destinazione d'uso dell'area demaniale è qualificabile, per la definizione del canone, come uso attraversamento (fuori alveo) di area demaniale con tubazione;

CONSIDERATO che:

- il fabbisogno idrico del richiedente, in relazione all'uso richiesto, viene soddisfatto anche mediante l'impiego di risorsa idrica fornita dall'acquedotto pubblico;

- la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO ATTO che in data 19/01/2026 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che i soggetti sottoposti a verifica antimafia, hanno trasmesso dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 89 del codice antimafia, assunta al prot. n. 0007839 del 16/01/2026;

DATO ATTO:

- che con nota prot. n. 0001812 del 08/01/2026, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATESIR), (prot. n. 0005948 del 14/01/2026);
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio territoriale di Reggio Emilia (prot. n. 0034608 del 23/02/2026);
 - Provincia di Reggio Emilia (prot. n. 0034454 del 23/02/2026);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l’anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l’uso pregresso della risorsa;

- ha versato in data 07/04/2026 la somma pari a 285,38 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito dalla ditta Gelateria K2 Snc di Ferroni Sabrina e C. nel 2007 nella misura di 250,00 euro (reversale di incasso 5810) che viene mantenuto ai sensi dell'art. 28, comma 2, r.r. 41/2001 trattandosi di cessione di azienda;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con cambio di titolarità della concessione di prelievo d'acqua pubblica sotterranea con occupazione di area demaniale ad esso strumentale - cod. pratica REPPA5479;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1 di assentire alla ditta Pamplona Snc di Rodella Fabrizio e C., c.f. 02363170354, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea con occupazione di area demaniale ad uso attraversamento con tubazioni, cod. pratica REPPA5479, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 42,00;
 - tale pozzo è a servizio dell'unità immobiliare identificata al NCT del Comune di Scandiano, via Mazzini 22/a, al foglio 26 particella 97 sub. 12, data in locazione alla concessionaria fino al 31/01/2028, salvo eventuale proroga;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Scandiano (RE), censito al fg. 26, mapp. 433; coordinate UTM RER = x: 633878; y: 940268; su terreno appartenente al demanio idrico;

- caratteristiche delle aree demaniali in concessione: occupazione di area del demanio idrico con opera di presa e con tubazione in ferro di 25 mm e corrugato per il passaggio dei cavi elettrici di 32 mm che attraversano il sedime demaniale per una lunghezza di 7,5 m, individuata al foglio 26 parte mappale 433 in Comune di Scandiano (RE);
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,00; portata media pari a l/s 0,0029;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 90;
- 2 di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2035;
 - 3 di statuire che la concessionaria, ai fini di un eventuale subentro nella concessione da parte di terzi, è tenuta a trasmettere, alla scadenza del contratto di affitto per l'utilizzo dei locali adibiti a gelateria, la proroga dello stesso ovvero la rinuncia alla presente concessione alla PEC: reggioemilia@pec.arpae.it;
 - 4 di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 02/04/2026, registrato al prot. n. 0063732 del 08/04/2026;
 - 5 di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 535,38 euro comprensivo di 353,28 euro per l'utilizzo della risorsa idrica e di 182,10 euro per l'occupazione di aree afferenti al demanio idrico;
 - 6 di dare atto che è stato integrato il deposito cauzionale nella misura di 285,38 euro;
 - 7 di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
 - 8 di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

- 9 di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 10 di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 11 di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 12 di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- 13 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla ditta Pamplona Snc di Rodella Fabrizio e C., c.f. 02363170354 (cod. pratica REPPA5479).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 42,00, con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 105, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,1, dotato di parete filtrante alla profondità presunta compresa tra m 39,00 e m 42,00 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Scandiano (RE), su terreno appartenente al demanio idrico censito al fg. 26, mapp. 433; coordinate UTM RER: x: 633878; y: 940268.
3. L'opera di presa è a servizio dell'unità immobiliare identificata al NCT del Comune di Scandiano, via Mazzini 22/a, al foglio 26 particella 97 sub. 12, data in locazione alla concessionaria;
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Enza - confinato superiore cod. 0370ER-DQ2-CCS.
5. L'area demaniale è attraversata dalle condotte a servizio dell'opera di presa consistenti in una tubazione in ferro di 25 mm e corrugato per il passaggio dei cavi elettrici di 32 mm per una lunghezza di 7,5 m, individuata al foglio 26 parte mappale 433 in Comune di Scandiano (RE).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO E DELL'AREA DEMANIALE

CONCESSA

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per il raffreddamento dei compressori elettrici connessi alle macchine per la produzione di gelato artigianale.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1,00 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 90.
3. L'area demaniale occupata è pari a 7,5 m ed è destinata ad uso attraversamento, fuori alveo, con tubazione in ferro di 25 mm e corrugato per il passaggio dei cavi elettrici di 32 mm individuata al foglio 26 parte mappale 433 in Comune di Scandiano (RE).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare entro sessanta giorni, inviando documentazione attestante l'avvenuta installazione, idoneo e tarato dispositivo o sistema di misurazione della portata e del volume di acqua derivata.

Il concessionario deve trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it) e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito Portale Demanio Idrico

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di

misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo o all'estensione o uso dell'area concessa, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare e ad occupare l'area concessa.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e di registrazione, in caso d'uso.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell'esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio territoriale di Reggio Emilia con prot. n. 0034608 del 23/02/2026:

- 1. Le opere si intendono eseguite e mantenute a cura e spesa del Richiedente che rimane, sotto il profilo civile e penale, unico responsabile nei confronti di terzi per eventuali danni derivanti direttamente o indirettamente delle stesse;*

Il richiedente ha l'obbligo:

- 1. Di garantire sempre l'accesso alle aree demaniali adiacenti la proprietà al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Tutte le attività di manutenzione suddette devono preventivamente essere autorizzate da questo Ufficio;*
- 2. Di vigilare, anche attraverso la consultazione del sito allertameteo.regione.emilia-romagna.it e dei relativi bollettini di allerta e monitoraggio ivi pubblicati, affinché in caso di maltempo vengano preventivamente e prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombero di materiali che potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;*
- 3. Di osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di opere pubbliche, di bonifica, acque pubbliche e di opere idrauliche;*
- 4. In caso di danni alle opere, sono a carico del richiedente la ricostruzione o il ripristino, è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere determinati a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.*

Vengono elencate le seguenti disposizioni finali:

- *Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale, l'Agenzia STPC e lo scrivente Ufficio da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta;*
- *Si precisa e ricorda che questo Ufficio ha facoltà, in ogni tempo, di procedere alla revoca del presente nulla osta, qualora sussistano motivi di pubblico interesse generale e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare il ripristino dello stato dei luoghi antecedente alle opere realizzate, senza che il titolare dell'autorizzazione abbia diritto ad alcun indennizzo, fermi restando i profili di competenza di altre Amministrazioni.*

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia e l'adempimento di quanto prescritto dall'Amministrazione concedente in relazione alla cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato al prelievo, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>)

- all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
 3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 12 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima attiverà presso le amministrazioni competenti le procedure volte all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

2. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate al Servizio concedente entro un anno dalla notifica dello stesso.
3. Il concessionario è tenuto a richiedere altresì le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie in relazione all'attività da svolgere e alle opere da realizzare sull'area demaniale. La concessione non costituisce riconoscimento di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale.
4. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 RR 41/2001 comma 1, dall'art. 155, l.r. 3/1999 e dall'art. 21, comma 1, della legge regionale 14/04/2004, n. 7.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.